

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14  
TER DELLA LEGGE N. 287/90**

**VERSIONE NON CONFIDENZIALE**

**Versione definitiva**

**Numero del Procedimento**

I773D

**Parte del procedimento**

BANCOMAT S.p.A. (di seguito anche “**BANCOMAT**”), in precedenza Consorzio BANCOMAT.

Bancomat gestisce i circuiti di pagamento BANCOMAT<sup>®</sup> e PagoBANCOMAT<sup>®</sup> e le relative carte di pagamento, utilizzabili per effettuare pagamenti su POS (*Point of Sale*) e/o prelievi presso gli sportelli automatici cd. ATM (*Automated Teller Machine*).

***1. Fattispecie contestata***

Con delibera del 19 febbraio 2014, n. 24806, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio (Procedimento I773) nei confronti del Consorzio BANCOMAT, in relazione alla definizione delle commissioni interbancarie multilaterali (MIF) per il pagamento, attraverso carta di debito PagoBANCOMAT<sup>®</sup>, dei cd. *Bill Payments*.

Con delibera del 28 ottobre 2014, n. 25162, in esito alla predetta istruttoria, l'Autorità ha reso vincolanti gli impegni proposti da BANCOMAT nell'ambito del Procedimento I773 (gli “**Impegni I773**”).

Gli Impegni I773 prevedono, in sintesi: A) la “[d]efinizione della MIF “*Bill Payment*” a tempo indeterminato e revisione della stessa nell'ambito del procedimento PagoBANCOMAT a cadenze periodiche e, in particolare, per la prima volta entro il 30 giugno 2014 e, successivamente, con cadenza biennale (...)”; B) la pubblicazione sul sito internet di BANCOMAT del valore della MIF in esame; C) la realizzazione “di uno Studio sul Merchant Indifference Test riferito al mercato italiano (...)”.

BANCOMAT ha ottemperato agli Impegni I773 nei modi e nei tempi previsti.

In particolare, ai fini di dell'impegno A), BANCOMAT ha ridotto l'ammontare della commissione di cui si tratta dal valore di 0,10 euro al valore di euro 0,07, e si è impegnato a mantenere fermo il livello della commissione, “anche nel caso in cui la successiva rilevazione dei costi, secondo la metodologia in uso, dovesse condurre a valori più elevati”.

BANCOMAT ha ottemperato all'impegno B, pubblicando sul proprio sito internet il nuovo valore della MIF, ed all'impegno C, trasmettendo all'Autorità, in data 10 e 12 maggio 2016 e poi, nella versione definitiva, in data 12 luglio 2016, lo Studio sul *Merchant Indifference Test* a livello nazionale.

In data 4 dicembre 2015, BANCOMAT ha comunicato all'Autorità la necessità di adeguare le commissioni interbancarie applicate per i pagamenti a valere sul circuito PagoBANCOMAT® alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (il "**Regolamento**").

Il nuovo dettato normativo, direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri, ha infatti imposto a tutti i prestatori di servizi di pagamento, fatta salva la possibilità per il legislatore nazionale di esercitare le opzioni di cui ai parr. 2 e 3 dell'art. 3 del Regolamento, di non offrire né chiedere "*per qualsiasi operazione tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,2% del valore della transazione*" (art. 3, comma 1 del Regolamento).

In conformità alla richiamata disposizione, BANCOMAT ha dunque applicato a decorrere dal 9 dicembre 2015 (data di entrata in vigore dell'art. 3 del Regolamento), per i pagamenti PagoBANCOMAT® qualificabili come *Bill Payments*, una commissione interbancaria massima costituita:

- i. dalla sola componente variabile pari allo 0,20% del valore della transazione, per tutti i pagamenti di importo inferiore o pari a 35 euro<sup>1</sup>;
- ii. dalla sola componente fissa pari a 0,07 euro per transazione, per tutti i pagamenti superiori a 35 euro.

Con provvedimento del 22 febbraio 2017, ad esito del procedimento I724C avviato a fronte dell'istanza di revoca presentata da BANCOMAT, l'Autorità ha disposto "*(...) la revoca degli impegni resi vincolanti dall'Autorità con la propria delibera del 30 settembre 2010 n. 21614, con esclusivo riferimento alle operazioni di pagamento con carte di debito PagoBANCOMAT oggetto del procedimento I724*".

Per effetto della revoca dei suddetti impegni ("**Impegni I724**") dunque, e fermo quanto prescritto dal Regolamento e dalla normativa nazionale, è venuto meno l'obbligo di BANCOMAT, per i pagamenti PagoBANCOMAT® non qualificabili come *Bill Payments*, di svolgere, con cadenza biennale, le rilevazioni dei costi degli operatori aderenti al circuito, secondo la metodologia stabilita nella delibera n. 21614 del 30 settembre 2010, e di applicare le MIF individuate all'esito di tali rilevazioni.

Con istanza motivata del 23 febbraio 2018, successivamente precisata in data 9 maggio 2018, BANCOMAT ha richiesto la modifica degli Impegni I773.

Con delibera del 21 marzo 2018, l'Autorità ha avviato il procedimento I773D al fine di valutare l'istanza presentata da BANCOMAT.

---

<sup>1</sup> Per tali importi, il valore di 0,07 euro per transazione – fissato dagli Impegni I773 - sarebbe risultato infatti superiore al *cap* dello 0,2% del valore della transazione individuato dal Regolamento.



Con il presente Formulario, BANCOMAT intende presentare una proposta di nuovi impegni, sostitutivi rispetto agli Impegni I773.

## **2. Mercati interessati**

Secondo l'Autorità, il mercato rilevante è rappresentato dal servizio di pagamento dei *Bill Payments* effettuato tramite carte di debito PagoBANCOMAT®.

In particolare, si tratta del pagamento, tramite carta PagoBANCOMAT®, di bollette ed altre fatture commerciali effettuato presso un soggetto incaricato della riscossione da parte del creditore/beneficiario.

Secondo l'orientamento dell'Autorità, il mercato così individuato ha dimensione geografica nazionale, in considerazione del grado di uniformità delle modalità di offerta di tale servizio di pagamento.

## **3. Descrizione degli impegni proposti**

### *3.1. Premessa*

La proposta di impegni presentata di seguito da BANCOMAT non costituisce acquiescenza alle, o comunque riconoscimento delle, preoccupazioni concorrenziali espresse dall'Autorità nell'ambito del procedimento I773 e rispetto all'ipotesi di revoca degli Impegni I773.

Come rappresentato nell'istanza del 23 febbraio 2018, BANCOMAT ritiene anzi che l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare a livello europeo e nazionale (in particolare, l'adozione del Regolamento e del d.lgs. n. 218/2017), così come l'evoluzione delle condizioni di mercato nel settore dei servizi di pagamento, abbiano fatto venir meno del tutto l'esigenza di prevedere impegni in relazione alla definizione della MIF applicabile ai *Bill Payments* (così come a quella per i pagamenti ordinari, in relazione ai quali l'Autorità ha revocato gli Impegni I724).

Tuttavia, per economia procedimentale e a dimostrazione del proprio atteggiamento di piena collaborazione con l'Autorità, BANCOMAT intende presentare impegni comportamentali, idonei a fugare ogni possibile preoccupazione concorrenziale dell'Autorità in relazione al superamento degli Impegni I773 e utili ad addivenire ad una rapida conclusione del procedimento I773.

### *3.2. L'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale in materia di commissioni interbancarie per i pagamenti con carta di debito*

Prima di illustrare le misure proposte con il presente Formulario, si richiamano sinteticamente le motivazioni su cui si basa l'istanza di modifica degli Impegni I773.

Il Regolamento ha comportato l'introduzione di una normativa specifica per il settore delle carte di pagamento volta a definire, a livello regolatorio, i livelli massimi delle commissioni interbancarie multilaterali applicabili alle operazioni di pagamento con carte, al fine di armonizzare il quadro normativo a livello comunitario.

Il Regolamento, pur lasciando impregiudicata l'applicazione della normativa *antitrust*, determina quindi un netto superamento del precedente approccio delle istituzioni comunitarie e nazionali nella considerazione della MIF e nell'individuazione del livello di MIF compatibile con le norme *antitrust*, tramite interventi ad hoc delle Autorità di concorrenza nei confronti dei circuiti di pagamento.

Nel definire tali massimali, il legislatore comunitario si è basato, fra l'altro, su una nuova metodologia di calcolo del livello delle MIF, ossia il *Merchant Indifference Test*.

Il d.lgs. 218/2017 ha completato il quadro normativo a livello nazionale, adeguando le disposizioni interne al Regolamento.

In particolare, il Decreto ha inserito nel d.lgs. n. 11/2010 un nuovo art. 34-bis (*Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori*), ai sensi del quale:

*“1. Fino al 9 dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all’equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all’interno dello stesso schema di carte di pagamento”.*

(...)

*“3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 EUR per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 % del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento. A tal fine gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d’Italia, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri del presente comma”.*

*“4. In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5”.*

Tali previsioni definiscono un quadro completo e particolarmente stringente per la fissazione delle commissioni interbancarie.

Il d.lgs. 218/2017 ha anche definitivamente designato la Banca d’Italia quale autorità competente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, demandata all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni di legge in materia di commissioni interbancarie.

La materia relativa alle commissioni interbancarie, compresa l’individuazione del quantum delle commissioni stesse, appare dunque – senza eccezioni relative ai beni/servizi cui si riferiscono i pagamenti – una materia ormai di stretta pertinenza della regolazione.

### *3.3. Descrizione degli impegni proposti*

Fermo quanto sopra, i nuovi impegni proposti da BANCOMAT, in sostituzione degli Impegni I773, prevedono le seguenti misure:

#### **A. Riduzione della commissione interbancaria applicabile ai *Bill Payments***

BANCOMAT si impegna ad applicare (*rectius*, continuare ad applicare) MIF per i pagamenti qualificati come *Bill Payments* tramite carta di debito PagoBANCOMAT, definite come segue:

- MIF di valore pari allo 0,10% dell'ammontare della singola transazione, per pagamenti di importo inferiore a 5 euro;
- MIF di valore pari allo 0,20% del valore della singola transazione, per i pagamenti di importo compresi tra 5 euro e 24,49 euro;
- MIF di valore fisso pari a 0,05 euro per i pagamenti di importo pari o superiori a 24,50 euro.

Tali importi saranno pubblicati sul sito internet di BANCOMAT.

L'impegno si intende ad integrale sostituzione delle misure di cui agli Impegni I773 che ancora attualmente mantengono portata precettiva.

A fronte di tale impegno, verrà dunque meno l'obbligo per BANCOMAT di effettuare la rilevazione biennale dei costi dei PSP che offrono il servizio, previsto dagli Impegni I773, ed il conseguente obbligo di adeguare la MIF applicabile a tale tipologia di pagamenti sulla base della metodologia alla base dei revocati Impegni I724.

#### **B. Avvio di un confronto con l'Autorità per la definizione di una eventuale diversa MIF per i *Bill Payments***

Nel caso in cui BANCOMAT intendesse in futuro modificare al rialzo la commissione interbancaria per i *Bill Payments*, applicando un valore superiore rispetto a quello di euro 0,05 per transazione, BANCOMAT si impegna a comunicare preventivamente tale intenzione all'Autorità e a individuare, confrontandosi con l'Autorità stessa in ordine alla metodologia da seguire, una MIF che sia coerente con le caratteristiche economiche dei *Bill Payments*.

#### *3.3 Eventuale periodo di validità*

Gli impegni oggetto della presente proposta, fermo restando quanto previsto al punto B) sopra, si intendono a tempo indeterminato.

#### **4. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

Sulla base degli impegni proposti, BANCOMAT, prendendo a riferimento, già da ora, il floor individuato dal comma 3 dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 218/2017, applicherà per i *Bill Payments* una MIF di importo fisso e contenuto, significativamente inferiore (di circa il 29%) rispetto a quello (di euro 0,07) individuato nell'ambito degli Impegni I773.

Inoltre, per quanto riguarda i pagamenti di importo inferiore a 5 euro, BANCOMAT, al di là di quanto strettamente disposto dall'art. 34-bis, comma 4, del d.lgs. n. 218/2017, e in piena conformità con l'obiettivo di incentivare i pagamenti di importo inferiore tramite carta, applicherà una MIF di valore pari allo 0,10% dell'ammontare della singola transazione (valore, dunque, dimezzato rispetto a quello applicato per effetto del combinato disposto degli Impegni I773 e del Regolamento).

Resta ferma l'applicazione da parte di BANCOMAT del cap dello 0,20% del valore della transazione per i pagamenti di importo compresi tra 5 euro e 24,49 euro, per i quali la MIF individuata in applicazione di tale cap risulta di importo inferiore rispetto al valore fisso di euro 0,05 per singola transazione.

Quanto sopra, ed in particolare l'applicazione di un importo fisso e contenuto (euro 0,05) per i pagamenti *Bill Payments*, vale a fugare qualsiasi preoccupazione concorrenziale in ordine al superamento degli Impegni I773.


Ed infatti, considerate le caratteristiche economiche dei *Bill Payments* - in cui chi effettua l'incasso, ovvero l'esercente, non beneficia della somma oggetto di pagamento, bensì della commissione di incasso - l'applicazione di una MIF di importo fisso e contenuto esclude il possibile insorgere di un meccanismo di erosione del guadagno dell'esercente stesso dall'importo della merchant fee, in misura crescente all'aumentare dell'importo della transazione, e di conseguenza il possibile determinarsi di disincentivi ad accettare l'incasso di *Bill Payments* tramite carta.

Per quanto riguarda specificamente l'impatto economico delle misure proposte, la riduzione della commissione per i *Bill Payments* da 0,07 euro a 0,05 euro per operazione è suscettibile di determinare una riduzione in percentuale di circa il 29% delle MIF attualmente applicate a tale tipologia di pagamenti in virtù degli Impegni I773.

Prendendo a riferimento stime realizzate sui dati relativi all'anno 2017, si osserva che il numero delle operazioni *Bill Payments*, al netto di quelle di importo inferiore a 5 euro, è pari a circa [REDACTED] per un ammontare di circa [REDACTED] ed un ticket medio [REDACTED].

Tanto premesso, nel grafico riportato sotto (Figura 1) si confrontano, al variare dell'importo delle transazioni (asse orizzontale), l'incidenza percentuale delle MIF calcolate.

[REDACTED]



Considerando, come detto, un ticket medio dei *Bill Payments* su circuito PagoBANCOMAT® [REDACTED] [REDACTED] – valore che si mantiene piuttosto elevato, anche se in calo rispetto a quello stimato nel 2015





Considerando il prevedibile sviluppo di tale fascia di pagamenti, incentivato presso gli esercenti dalle MIF ridotte, la riduzione è destinata ad essere sempre più significativa di anno in anno, riducendo di conseguenza il monte delle MIF complessivamente applicato.